

**Manovra 2010**

## **chiarimenti ministeriali sull'utilizzo del contante**

*di Federico Gavioli*

La circolare n. 281178 del 5 agosto 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro – fornisce alcuni interessanti chiarimenti in merito alle novità sull'utilizzo del contante introdotte dalla cd. Manovra estiva 2010, veicolata nel decreto legge n.78/2010.

In particolare, le novità inerenti l'argomento oggetto del presente commento, riguardano le modifiche introdotte dall'art. 20 del citato decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 e nell'art. 58 del D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni .

### **Le novità in materia di utilizzo del contante**

L'art. 20 della “Manovra 2010” ha modificato la soglia massima per effettuare i pagamenti in denaro contante in precedenza pari a 12.500 euro, che è ora pari ad euro 5.000. In realtà l'ambito applicativo della modifica normativa è ben più ampio riguardando anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore ed i titoli al portatore (in euro o in valuta estera). In particolare si configura una violazione qualora il predetto trasferimento venga “*effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e` complessivamente pari o superiore a 5.000 euro*”.

In sostanza la soglia è scesa da 12.500 euro a 5.000 euro dopo che già il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133, era intervenuto per riportare la soglia a 12.500 euro rispetto al limite allora vigente pari

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

sempre a 5.000 euro. In pratica tale importo ha subito nel corso degli anni diverse oscillazioni in aumento ed in diminuzione che non rendono affatto semplice comprendere se un determinato comportamento abbia o meno violato le predette limitazioni. A tal proposito sarà necessario comprendere in quale periodo sia stato effettuato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore .

### **I chiarimenti ministeriali**

La circolare ministeriale in commento fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio contenuta nelle nuove disposizioni introdotte con la Manovra 2010. Con effetto a decorrere dal 31 maggio 2010, come anticipato nei paragrafi precedenti, la soglia ovunque indicata di 12.500 euro è ridotta a 5.000 euro, mentre rimane inalterata la struttura delle violazioni previste dai commi dall'1 al 19 dell'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007.

- Non si applicano le sanzioni per violazioni previste dai commi 1, 3, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del citato decreto legislativo, commesse tra il 31 maggio e il 15 giugno 2010, quando riferite a importi compresi tra 5.000 e 12.500 euro.

I tecnici ministeriali precisano, rileggendo alla luce della nuova soglia le norme già contenute nel decreto legislativo 231/2007, quanto segue:

- è consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non sono consentiti i trasferimenti, d'importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge;
- è consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori a 5.000 euro. Si conferma che, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 231/2007, il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, d'importo inferiore a 5.000 euro, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia;
- gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno;
- gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;
- gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario;
- il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 5.000 euro. I libretti che eccedano tale soglia al 31 maggio 2010 dovranno essere ricondotti al di sotto di 5.000 euro entro il 30 giugno 2011. I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione di essere stati riportati a un saldo inferiore a 5.000 euro.

### **Le modifiche alle sanzioni in materia di violazioni delle norme**

La circolare ministeriale evidenzia che anche le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate: in particolare il nuovo comma 8, dell'art. 58, del decreto legislativo 231/2007 fissa a 3.000 euro l'importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegno o titoli al portatore. L'intento è di scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale.

I tecnici ministeriali in merito alle sanzioni applicabili, precisano che :

- ✓ per tutti i trasferimenti di importo tra 5.000 e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l'1 ed il 40 per cento dell'importo trasferito. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro;
- ✓ per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni sopra ricordate, si applica una sanzione compresa tra il 5 per cento (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell'1 per cento) ed il 40 per cento dell'importo trasferito, fermo restando che l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro.

## Gli esempi

Di rilievo sono gli esempi evidenziati nella circolare in materia di sanzioni che brevemente si riassumono.



**Assegni bancari e postali** emessi per importi pari o superiori ad euro cinquemila devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; **esempi di sanzioni:**

- 1) per il trasferimento di un assegno bancario di 55.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, la sanzione minima prevista è pari a 3.000;
- 2) per il trasferimento di un assegno bancario di 100.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5 per cento, la somma da pagare è di 5.000 euro;
- 3) per il trasferimento di un assegno bancario di 200.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5 per cento, la somma da pagare è di 10.000 euro.

Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'articolo 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2 per cento dell'importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell'art. 60 dello stesso decreto. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.



b) **Assegni bancari e postali** emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A; **esempio di sanzione:**

- 1) Per gli assegni trasferiti in violazione del punto b) la sanzione si applica anche per importi inferiori a 5.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare). Per questa violazione non è prevista la facoltà di obolare (es.: per il trasferimento di un assegno bancario di 1.000 euro, emesso all'ordine del traente, la sanzione minima è comunque di 3.000 euro).

➔ c) **Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore** non può essere pari o superiore a euro cinquemila; **esempio di sanzioni:**

- 1) per un libretto al portatore con saldo di 50.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 10.000 euro (pari al 20 per cento), quella massima è di 20.000 euro (pari al 40 per cento);
- 2) per un libretto al portatore con saldo di 60.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 18.000 euro (pari al 30 per cento), quella massima di 36.000 euro (pari al 60 per cento).

23 settembre 2010  
Federico Gavioli